

Anno 2018

Repertorio n. 3509

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 32, co. 2 e 36, co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per il **restauro conservativo di reperti archeologici provenienti da scavi nella città metropolitana di Bari**. Finanziamento totale di € 30.000,00 con D.M. 25.09.2017 di rimodulazione del D.M. 28.12.2016 Programma triennale 2016-2018.

Perizia di spesa n. 5 del 18.05.2018 approvata con D.D. del 22.05.2018.

Importo dei lavori da eseguirsi: € 15.750,00 più IVA.

**CUP F74B17000160001 – CIG Z5C250DCED.**

ATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO

PER L'IMPORTO NETTO DI € 15.750,00 + IVA al 10%

TRA

MINISTERO PER BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI-

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER

LA CITTA' METROPOLITANA DI BARI - C.F. 80005420726, rappresentata

dal dott. **Luigi La ROCCA**, in qualità di Soprintendente, nato a Napoli il

03.05.1967 e domiciliato per la carica in Bari, Via Pier l'Eremita, 25/B c.a.p.

70122, presso la sede della predetta Soprintendenza;

E

la ditta "**Vincenzo Caiulo restauro opere d'arte**" rappresentata dal Sig.

**Vincenzo Caiulo**, nato a Brindisi il 14.01.1954, in qualità di legale rappresentante

della ditta con sede legale a Brindisi in Vico de' Palmieri, 12 cap. 72100 - Partita



I.V.A., C.F e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Bari n.  
00751160748



PREMESSO CHE

- il D.M. 25.09.2017 di rimodulazione del D.M. 28.01.2016 prevede un finanziamento di € 30.000,00 interventi di restauro archeologico e architettonico nei contesti archeologici di Altamura, Gravina di Puglia, Monte Sannace e per il portale romanico (XII sec. ) della chiesa dell'Abbazia benedettina di Santa Maria della Scala a Noci;

- VISTO la Perizia di spesa n. 5 del 18.05.2018 approvata con D.D. del 22.05.2018, che prevede un importo dei lavori da eseguirsi pari a € 16.071,43 più IVA;

- la Soprintendenza, previo D.D. n. 17 del .09.2018, ha affidato i **lavori di restauro conservativo di reperti archeologici provenienti da scavi nella città metropolitana di Bari (Palese, località Titolo, e città vecchia di Bari, largo Annunziata)** a norma dell'art. 32, co. 2 e 36, co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla ditta "**Vincenzo Caiulo**" come sopra individuata, di fiducia degli Istituti e in possesso delle attrezzature necessarie, per un importo pari a € 16.071,43 più IVA., come per legge e con nota prot. n. 10394 del 18.09.2018 l'ha invitata ad offrire un ribasso percentuale sui lavori da eseguirsi;

- con nota prot. n. 10704 del 25.09.2018, la ditta "**Vincenzo Caiulo**". ha accettato l'incarico relativo all'esecuzione dei lavori, offrendo un ribasso pari **al 2% (due per cento)**;

- la Soprintendenza, valutato congruo e conveniente il ribasso offerto, ha affidato definitivamente i lavori alla ditta "**Vincenzo caiulo**" e l'ha invitata a costituire



garanzia fidejussoria **del 10%** per l'importo di **€ 1.575,00** ai sensi dell'art. 103, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quale deposito cauzionale definitivo;

- l'Impresa aggiudicataria ha costituito il deposito suddetto mediante **garanzia fideiussoria n. 2018/50/2487165 del 05.10.2018** rilasciata dalla REALE MUTUA Assicurazioni con sede legale in Bologna – Codice 810 Agenzia Brindisi Nord;

#### TANTO PREMESSO

che forma parte integrante del presente atto, le parti convengono quanto segue:

#### **ART. 1 – Oggetto del contratto**

La Soprintendenza, come sopra rappresentata, affida all'impresa **“Vincenzo Caiulo”** (in seguito denominata nel presente contratto “Impresa Appaltatrice”) che, come sopra rappresentata, accetta, i **lavori di restauro conservativo di reperti archeologici (ceramica, metalli e vetri, ecc....) provenienti da scavi nella città metropolitana di Bari**, lavori come meglio specificati nella documentazione tecnica relativa. La suddetta Impresa Appaltatrice, col presente atto, si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire ed a far eseguire, a perfetta regola d'arte, tutte le opere e provviste oggetto delle perizie e sommariamente descritte nei Capitolati Speciali di Appalto e negli elaborati progettuali visionati in sede di partecipazione alla gara. Il progetto di cui trattasi si compone di n. 4 (quattro) elaborati, relazioni ed altri atti che fanno parte integrante del presente atto anche se non vengono materialmente allegati.

Essi sono riportati nell'apposito elenco di cui al successivo art. 19 del presente atto.

Detti elaborati vengono controfirmati dalle parti e depositati presso la Soprintendenza, in seguito denominato, nel presente atto, “Ente Appaltante”. Di comune accordo si conviene di far riferimento alla copia depositata per qualunque



controversia dovesse intervenire. Le parti danno atto che gli elaborati di cui trattasi riportano, su ciascuno di essi, il timbro di approvazione dell'Ente Appaltante.

#### **ART. 2 – Disciplina di riferimento**

Fanno parte integrante del presente contratto, per quanto non vengano materialmente allegati, il Capitolato Generale d'Appalto, di cui al D.M. LLPP 19.04.2000 n. 145, ove ed in quanto le norme ivi contenute non risultino modificate da quelle del Capitolato Speciale d'Appalto anzidetto, nonché il Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. n. 163/2006 approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti non espressamente abrogate dal D. Lgs. n. 50/2016. Le parti convengono che l'Ente Appaltante ha piena facoltà di provvedere d'ufficio alla prosecuzione dei lavori a rischio dell'Impresa appaltatrice e di rescindere in qualsiasi momento il contratto con le modalità previste dagli artt. 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **ART. 3 – Importo dei lavori**

L'importo dei lavori formanti oggetto del presente atto, come da documentazione tecnica depositata presso l'Amministrazione e da offerta tecnica presentata dall'Impresa Appaltatrice, è pari ad € **15.750,00** (quindicimilasettecentocinquanta/00) + IVA al 10%.

#### **ART. 4 – Svolgimento lavori e disciplina delle varianti**

I lavori saranno eseguiti secondo le modalità e prezzi delle opere complete e forniture previste nel computo metrico con le soluzioni tecniche e tecnologiche migliorative, redatto dall'Impresa appaltatrice in sede di offerta economica e che fa parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato. In considerazione delle particolari esigenze che presentano i lavori di restauro monumentale, nel cui ambito l'incarico in oggetto si inserisce, resta inteso che



l'Impresa non può, per nessun motivo, introdurre, di sua iniziativa, variazioni od aggiunte ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali, mentre ha l'obbligo di eseguire, entro i limiti del quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, tutte le variazioni ritenute opportune dall'Ente Appaltante, senza che per ciò spetti indennità alcuna all'Impresa appaltatrice. Per quanto attiene alla disciplina economica dell'appalto, con particolare riguardo alla materia della revisione prezzi, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

#### **ART. 5 – Responsabilità per danni**

L'Impresa è direttamente responsabile dei danni alle persone e alle cose, qualunque sia la causa, e deve risponderne tanto verso le Autorità costituite, quanto verso gli operai e chiunque altro, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia o di infortunio, deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a compenso, restandone sollevata l'Amministrazione nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza. L'Impresa Appaltatrice s'impegna, altresì, ad osservare e a far osservare dai suoi operai e dipendenti le disposizioni di ordine interno che fossero comunicate dall'Ente Appaltante o dalla Direzione dei Lavori.

#### **ART. 6 – Termine di esecuzione e penale**

Il tempo di esecuzione dei lavori, che con il presente atto si affidano, resta stabilito in **90 (novanta) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori, secondo quanto riportato nel Capitolato Speciale di Appalto, salve le proroghe concesse ai sensi dell'art. 106, co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016. Per ogni giorno naturale consecutivo di ingiustificato ritardo nell'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale stabilita nella misura dello 0,3 per per mille dell'importo contrattuale; il superamento del limite massimo della penale pari al 10%





dell'ammontare dell'Appalto darà facoltà all'Ente Appaltante di dichiarare risolto il contratto per inadempimento dell'Appaltatore. Il conto finale dovrà essere redatto nel termine di **30 (trenta) giorni** dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e la **regolare esecuzione** dovrà essere effettuata ai termini ed ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016. Fino alla data della verifica della regolare esecuzione, l'Impresa sarà responsabile della conservazione delle opere eseguite, purché le stesse non vengano danneggiate ad opera di terzi.

#### **ART. 7 – Liquidazione dei corrispettivi**

Il pagamento dei lavori sarà effettuato all'Impresa entro i termini stabiliti dall'art.143 del D.P.R. 207/2010. Con l'avvenuta ultimazione dei lavori sarà redatto il **primo ed ultimo SAL** al netto delle prescritte ritenute per i lavori corrispondenti, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione e previa attestazione dei regolari adempimenti da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi anche mediante la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva. I pagamenti dipendenti dall'esecuzione dell'appalto in parola saranno effettuati direttamente dall'Ente Appaltante **esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 13.08.2010 n. 136**. La liquidazione dei crediti derivanti dal rapporto contrattuale in parola è subordinata all'effettivo accreditamento dei fondi sulla contabilità speciale dell'Ente Appaltante.

**L'eventuale cessione a terzi dei crediti nascenti dal presente contratto sarà regolata dall'art. 106, co. 13 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016.**

In ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 03.04.2013 n. 55 e Circolare applicativa n. 1 del 31.03.2014 emessa dal Dipartimento della funzione pubblica



della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini della fatturazione elettronica, si dà atto che il **Codice Univoco IPA della Soprintendenza è il CI08GH.**

**ART. 8 - Comunicazioni**

L'Impresa Appaltatrice si impegna a comunicare, sino all'estinzione di ogni rapporto con l'Ente Appaltante, l'eventuale cambiamento della sua natura giuridica, dei suoi Amministratori e del Direttore Tecnico.

**ART. 9 – Tutela dei lavoratori**

L'Impresa Appaltatrice si obbliga ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che eventualmente venissero emanate durante il corso dell'appalto in materia di assunzione della manodopera. Si impegna altresì ad applicare e rispettare le norme del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 (pubblicato in G. U. n. 101 del 30.04.2008 – Suppl. ord. N. 108) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali, integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i suddetti lavori. L'Impresa si obbliga ad osservare integralmente gli oneri della contribuzione e dell'accantonamento contemplati dagli accordi collettivi di settore.

L'impresa si obbliga a fornire mensilmente al Direttore dei Lavori la situazione dei lavori eseguiti nel mese, le liste delle provviste e degli operai impiegati nello stesso periodo.

**ART. 10 – Inadempienze e sanzioni**



In caso di mancata ottemperanza agli obblighi testé precisati, accertata dall'Ente Appaltante o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Ente comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata e procederà alla detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni all'Ente né a titolo di risarcimento di danni né di interessi.

#### **ART. 10 BIS - Adempimenti in materia antimafia**

E' posto a carico delle parti l'obbligo di osservare le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.-

In particolare, l'Impresa appaltatrice, nonché i subappaltatori e i subcontraenti si obbligano a comunicare da inviare alla Stazione appaltante, **insieme a copia di documento di identità, al seguente indirizzo email sbap-ba.uffrag@beniculturali.it** gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche fermo restando l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante il codice identificativo di gara (C.I.G.), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP) - entro sette giorni dalla loro



accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.



#### ART. 11 – Custodia del cantiere

A norma dell'art. 22 della legge 13.09.1982, n. 646, l'Impresa Appaltatrice è obbligata ad affidare eventuale custodia, se computata, del cantiere a persona provvista della qualifica di guardia giurata.

#### ART. 12 – Osservanza di leggi e norme

L'Impresa appaltatrice si impegna al puntuale rispetto delle disposizioni normative contenute nelle leggi 13.09.1982, n. 646 e 19.03.1990, n. 55 e s.m.i., in materia di lotta alla delinquenza mafiosa. In particolare, l'Impresa si impegna: - a trasmettere periodicamente all'Ente Appaltante copia fotostatica dei propri versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali e di quelli dei subappaltatori, effettuati per i rispettivi dipendenti; - a predisporre e trasmettere all'Ente Appaltante ed agli organi competenti, prima dell'inizio dei lavori, il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1 lett. h) del D.Lgs. n. 81/2008, a norma dell'art. 101, comma 3 del citato Decreto. La ditta Appaltatrice è tenuta, inoltre, al rispetto delle norme stabilite dalla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici – Gabinetto U. L. n. 1729 dell'1.6.1990 in materia di tabelle informative sul cantiere di lavoro.

Tali tabelle devono essere realizzate senza onere per l'Ente Appaltante. A tal proposito si rammenta che l'intervento oggetto del presente contratto di appalto è



finanziato con le risorse di cui al D.M. 25.09.2017 di rimodulazione del D.M. 28.12.2016. Programma triennale 2016-2018.

#### **ART. 12 bis – Codice di comportamento**

L'Impresa e i suoi collaboratori e fornitori si obbligano a rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "*Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*" adottato con D.M. n. 597 del 23.12.2015, ai sensi dell'art. 2, co. 2 del Codice medesimo. Il presente rapporto si intenderà risolto in caso di violazione degli obblighi suddetti.

#### **ART. 13 – Ritenute di garanzia**

Agli effetti delle ritenute di garanzia nei confronti dell'Impresa viene applicata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 103, co. 2 e dell'art. 111, co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016, la sola ritenuta dello 0,5%, a garanzia dell'osservanza da parte dell'Appaltatore delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. La suddetta ritenuta sarà svincolata, previa liberatoria degli Enti previdenziali interessati, con la rata di saldo.

#### **ART. 14 – Contabilizzazione dei lavori**

I lavori **a misura e a corpo** saranno eseguiti secondo le modalità e i prezzi previsti nel computo metrico estimativo e nell'elenco prezzi annessi alla perizia che, sebbene non materialmente allegati, si hanno qui per richiamati e trascritti, formando parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **ART. 15 – Oneri fiscali**

Ai fini fiscali il presente contratto sarà registrato **in caso d'uso**, mentre in materia di obblighi fiscali le parti esplicitamente accettano le norme vigenti ed in particolare quelle sancite dal D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive modifiche



concernente l'istituzione e la disciplina dell'I.V.A. Sono a carico dell'Impresa le spese inerenti il presente contratto (spese di bollo, registrazione dell'atto, ecc.) e quelle susseguenti che saranno rese necessarie per la gestione amministrativo-contabile dei lavori, nessuna spesa esclusa o eccettuata, ai sensi dell'art. 8 del citato Capitolato Generale d'Appalto. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento promuove l'accordo bonario secondo la procedura di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte della ditta appaltatrice cessa la materia del contendere.

#### **ART. 16 – Accordo bonario**

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento promuove l'accordo bonario secondo la procedura di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte della ditta appaltatrice cessa la materia del contendere.

#### **ART. 17 – Disciplina delle controversie**

Le eventuali controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all'articolo precedente, saranno devolute, ai sensi dell'art. 20 del C.P.C., al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

#### **ART. 18 – Elezione di domicilio**

L'Impresa Appaltatrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. LLPP 19.04.2000, n. 145, elegge il proprio domicilio presso la sede della Direzione Lavori della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari in via Pier l'Eremita, 25/B – cap. 70122

Bari.

Tale domicilio vale a tutti gli effetti di legge per ogni notificazione o comunicazione inerente il presente contratto.

#### ART. 19 – Documenti del contratto

L'Elenco degli atti, documenti, elaborati tecnici e quanto altro richiamato nel presente contratto, quale parte integrante di esso, anche se non materialmente allegati ma depositati presso l'Ente Appaltante, è costituito dal computo metrico, relazione illustrativa, capitolato speciale d'appalto e dall'elenco dei prezzi unitari del 18.05.2018 e dalla documentazione tecnica di cui all'offerta presentata dall'impresa. E' allegato inoltre il D.U.R.C. (*Documento Unico della Regolarità Contributiva*) dell'Impresa con esito regolare. Il presente atto si compone di n. 12 facciate.

15 OTT. 2018  
Bari, .....

VINCENZO CAIULO  
Rappresentante legale dell'Impresa  
Vico dei Palmieri, 12 - 72100 BRINDISI  
Tel. 0874 3568957  
Pag. IVA: 01561460728  
E-mail: caiulo@yaneclit



Il Soprintendente  
Dott. Luigi Da Rocca